

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 8813 /33/11/2017 del 12 APR. 2017 Pos. Coll. e Coord. n. 10

Dipartimento regionale dell'Agricoltura  
Servizio 2-U.O. S2.05-  
Palermo  
(rif. Nota 06/3/2017, n. 11400)

**Oggetto: Legge regionale 25 marzo 1986, n.13, art.33. Altre casistiche.**

1. Con la nota in riferimento e in relazione alla concessione di mutui agrari per l'ampliamento e la formazione della proprietà diretto-coltivatrice, viene ancora una volta richiesta consultazione in ordine al tema di cui alla normativa in oggetto<sup>1</sup> (cfr. in ultimo, parere 26 ottobre 2016 , n. 97.11.16).

<sup>1</sup> **L.R. n. 13/1986 - Art. 33**

Per favorire la formazione di unità aziendali efficienti e produttive è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui destinati all'ampliamento ed alla formazione della proprietà diretto-coltivatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Nella concessione dei mutui di cui al precedente comma, in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, deve essere data preferenza:

1) ai soggetti che intendono esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 con le modifiche e le integrazioni di cui all'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817;

2) a cooperative agricole di conduzione sia in proprietà che con divisione dei terreni tra i soci, purché esclusivamente costituite da lavoratori agricoli e/o da coltivatori diretti e dagli altri soggetti indicati al punto 1 dell'art. 2;

3) ai coltivatori diretti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7, comma secondo, punto 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817.

Sono altresì ammessi al beneficio del concorso regionale negli interessi i mutui di durata massima ventennale per l'acquisto di fondi rustici da parte di giovani di età non superiore ai 40 anni a condizione che:

a) i beneficiari siano in possesso di diploma di scuola superiore ad indirizzo agrario o di laurea in scienze agrarie o veterinarie;

b) i beneficiari non siano proprietari di altri fondi rustici, costituenti una idonea unità produttiva ai sensi dell'art. 31 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e non abbiano venduto nel quinquennio precedente fondi parimenti idonei;

c) i beneficiari non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo tali da occupare un tempo di lavoro superiore al 50 per cento del tempo totale di lavoro ed inoltre il reddito traibile da tale lavoro dipendente o autonomo non deve essere superiore a quello percepibile con l'insediamento nell'azienda agricola;

d) il fondo, per dimensioni e caratteristiche, sia suscettibile di procurare all'imprenditore un reddito annuo netto non inferiore all'ammontare delle retribuzioni medie lorde provinciali dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra agricoli e non superiore all'ammontare delle retribuzioni medie lorde provinciali dei dirigenti di azienda agricola;

e) l'acquirente, pena la decadenza dei benefici sull'acquisto, deve impegnarsi ad avviare, ove necessario, un piano di miglioramento del fondo entro il quinquennio successivo all'immissione in possesso.

Gli accertamenti necessari per l'applicazione del disposto del precedente comma sono di competenza degli ispettorati provinciali per l'agricoltura.

Alle operazioni si applicano le norme di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 e alla legge 14 agosto 1971, n. 817 in quanto compatibili con il presente articolo.

I mutui previsti dal terzo comma usufruiscono della fideiussione regionale ai sensi dell'art. 8.

Si espone che *“dall’esame di alcune istanze è stato rilevato che in molti casi il mutuo viene estinto anticipatamente al fine di procedere alla vendita del fondo ... e il beneficiario in genere recupera ampiamente le somme anticipate per l’acquisto. In questi casi “nel rispetto di quanto previsto dall’art.7 del contratto di mutuo” l’Amministrazione continua a pagare le rate “a beneficio però di soggetti che non svolgono più alcuna attività agricola”. In caso di “morte del titolare del mutuo” i beneficiari delle somme pagate dall’Amministrazione diventano gli eredi, i quali “per il fatto che l’azienda è stata venduta, non svolgono e in molti casi non hanno mai svolto alcuna attività agricola”.*

Il Richiedente osserva che *“il pagamento delle rate successivamente all’estinzione del mutuo ai beneficiari che continuino a condurre l’azienda costituisce una deroga alla normativa vigente”, e ritiene “non dovuto il pagamento ai beneficiari che a seguito dell’estinzione del mutuo hanno venduto l’azienda, e non esercitano alcuna attività agricola, o a maggior ragione non abbiano mai svolto alcuna attività agricola”.*

Quindi, atteso *“che l’art. 7 predetto non specifica in quali casi la Regione deve continuare a pagare le rate”, si chiede “un approfondimento sulla fattispecie al fine di accertare se esistono i presupposti per revocare i pagamenti ai beneficiari che non svolgono alcuna attività agricola e procedere contestualmente al recupero delle somme pagate successivamente alla data di alienazione dell’azienda agricola”.*

2. Preliminarmente si evidenzia che questo Ufficio è istituzionalmente tenuto a rendere pareri su quesiti interpretativi e/o applicativi relativi a norme regionali di fonte legislativa o regolamentare di particolare complessità, e non anche a fornire indicazioni operative o ad effettuare approfondimenti su scelte la cui competenza rimane incardinata nell’ambito dei poteri di gestione ascritti agli organi di amministrazione attiva.

Al fine di consentire comunque ogni utile valutazione e determinazione finalizzata all’adozione degli atti di esclusiva competenza, si rassegnano le seguenti considerazioni.

Come già evidenziato per analoghe in precedenti consultazioni (pareri n.178/2007, n.73/2001, 76/2006), in ultimo, come detto, con il parere n. 97.11.16, ed in ordine al contenuto dell’art.7 del citato contratto di mutuo, si è affrontato il tema della facoltà della ditta mutuataria di estinguere (in tutto o in parte) anticipatamente il debito, e della applicabilità, in via analogica del principio di cui all’art.9<sup>2</sup> della legge 27 ottobre 1966,

<sup>2</sup> L. n. 910/1966 – Art. 9. Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per l’acquisto o la costruzione da parte di cooperative e di loro consorzi, di associazioni dei produttori e di loro unioni, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative

GA

n.910, in base al quale nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, "il concorso stesso cessa dalla data di estinzione della operazione".<sup>3</sup>

Ed in specie "circa l'estinzione della obbligazione accessoria relativa al pagamento della quota di interessi a carico della Regione..." si è osservato che "le rate di competenza dell'Amministrazione regionale ... sono erogate non come contributo al mutuo ormai estinto, bensì come rimborso".<sup>4</sup>

Nel parere n. 73.01.11 si rileva, infatti, che "... la soluzione delineata circa l'estinzione della obbligazione accessoria relativa al pagamento della quota di interessi a carico della Regione potrebbe peraltro ritenersi non in contrasto con la previsione contenuta nel comma 4 dell'art.7 del contratto (la ditta mutuataria resta 'creditrice delle rate di contributo che via via saranno erogate dall'organo regionale') che appare, letteralmente, presupporre invece la continuazione della erogazione regionale; ed infatti al riguardo si osserva che le rate di competenza dell'Amministrazione regionale, di cui la ditta mutuataria diviene creditrice qualora versi anticipatamente anche la somma ... dovuta dalla Regione, sono erogate non come contributo al mutuo ormai estinto, bensì come 'rimborso' della somma anticipata dalla ditta 'alla data del versamento', a titolo di interessi per la quota a carico della Regione...

In altri termini, in tale ipotesi, il pagamento regionale a titolo di interessi sul mutuo, dovuto sino all'estinzione dello stesso, ma già pagato anticipatamente dalla ditta beneficiaria dell'intervento, costituirebbe restituzione dovuta dalla somma versata in via surrogatoria ..".

---

attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa alla data di estinzione dell'operazione. Gli interventi per l'acquisto di preesistenti impianti non potranno eccedere il 20 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno di competenza (8).

Sono agevolate con preferenza le iniziative che riguardano consistenti aree territoriali e importanti interessi produttivi ed in particolare quelle promesse da consorzi di cooperative che si propongono di integrare o potenziare l'attività svolta da organismi cooperativi di primo grado. Ove se ne riconosca la necessità, soprattutto ai fini della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, le agevolazioni possono pure concedersi a società promosse dagli enti di sviluppo, dalle cooperative e dai loro consorzi con la partecipazione di consorzi di produttori agricoli o di imprenditori agricoli, purché l'ente, la cooperativa o il consorzio detenga la maggioranza degli interessi societari.

I contributi, di cui al primo comma, possono concedersi anche per l'ampliamento o l'ammodernamento di preesistenti impianti di proprietà di enti di sviluppo, di cooperative e loro consorzi - con particolare riguardo alle cantine sociali - di consorzi di bonifica e di consorzi di miglioramento fondiario.

Ferme restando le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 20, L. 2 giugno 1961, n. 454, gli impianti eseguiti da organismi non cooperativi che abbiano usufruito delle agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasferiti a cooperative o ad associazioni di produttori agricoli entro cinque anni dall'inizio del loro funzionamento.

Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nei centri o zone di consumo, anche all'estero, di depositi e di centri di smistamento o di vendita. Gli impianti realizzati all'estero con tali agevolazioni non possono, per un periodo di cinque anni, essere volontariamente alienati né, comunque, distolti dalla loro destinazione alla valorizzazione dei prodotti italiani sotto pena di decadenza dal beneficio

<sup>3</sup>Cfr. Consiglio di Stato, sez. II, n. 2186/1995 che in fattispecie relative a mutui agevolati alle cooperative agricole ha riconosciuto applicabile in via analogica il principio di cui all'art. 9 l. 27 ottobre 1966, n. 910 in base al quale il concorso statale cessa alla data dell'anticipata estinzione del mutuo (venendo meno l'obbligo di pagamento del ministero all'istituto di credito mutuante

<sup>4</sup>Cit. parere Ufficio legislativo e legale n. 73.01.11

Nel parere n. 178.11.2007 si è osservato, inoltre, che *“l'art. 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente ‘Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice’, al primo comma, fissa il periodo di decadenza dai benefici concessi dalla legislazione in materia in dieci anni, ridotti a cinque dall'art. 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, .... Il secondo comma del medesimo art. 28 prevede che il bene acquistato con i detti benefici non può essere venduto o il mutuo estinto anticipatamente se non sia trascorso un decennio (periodo ridotto, anch'esso, ad un quinquennio, ad opera dell'indicata disposizione del 2001) dall'acquisto del fondo.*

*... ne consegue che, decorso il quinquennio, il bene può essere trasferito o il mutuo estinto anticipatamente (in tale ultimo caso cessa il concorso nel pagamento degli interessi da parte dell'amministrazione).*

*La vendita del fondo dopo il quinquennio avviene senza che vi sia decadenza dai benefici previsti, con conseguente possibilità di subingresso nel rapporto di mutuo agevolato se il subentrante ha i requisiti stabiliti per la concessione delle agevolazioni tributarie e creditizi per la formazione della proprietà contadina. Ciò è disposto all'ultimo comma dell'art. 12 della L.817/1971...*

*Ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del D.Lgs. 228/2001... non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che aliena il fondo durante la vigenza del periodo vincolativo di cinque anni, qualora l'alienazione avvenga a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo, purché esercitino l'attività di imprenditore agricolo”.*

Dal contenuto dei suddetti pareri emerge pertanto che:

- nel caso di estinzione del mutuo da parte del beneficiario si estingue l'obbligazione accessoria relativa al pagamento della quota di interessi a carico della Regione;
- le rate di competenza dell'Amministrazione regionale sono erogate non più come contributo al mutuo ormai estinto, bensì, al più, come rimborso;
- il bene acquistato con i detti benefici non può essere venduto o il mutuo estinto anticipatamente se non sia trascorso un quinquennio dall'acquisto;
- la vendita del bene dopo il quinquennio avviene senza che vi sia decadenza dai benefici previsti, con conseguente possibilità di subingresso nel rapporto di mutuo agevolato se il subentrante ha i requisiti stabiliti per la concessione delle agevolazioni tributarie e creditizi per la formazione della proprietà contadina;
- non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che aliena il fondo durante la vigenza



del periodo vincolativo di cinque anni, qualora l'alienazione avvenga a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo, purché esercitino l'attività di imprenditore agricolo.

Alla luce delle superiori considerazioni, se è pur vero che la finalità delle agevolazioni mira a favorire la formazione di unità aziendali efficienti e produttive nel settore agricolo - nei casi rappresentati - posto che sembra già trascorso ampiamente il periodo vincolativo di cinque anni, e non rileva quindi la necessità di un subentro nel rapporto di mutuo agevolato, perché estinto, ai fini delle determinazioni da adottare andrà verificato dal Richiedente, per ogni singola situazione, se le somme *de quibus* siano da considerare meramente a titolo di rimborso (cioè di restituzione di somme anticipate al momento dell'estinzione).

Ciò in quanto - sulla scorta di quanto prevede il contratto di mutuo (cit. art.7), e quindi anche per scongiurare il sorgere di un possibile contenzioso determinato dalle aspettative ingenerate agli interessati - se la ditta mutuataria resta "*creditrice delle rate di contributo che via via saranno erogate dall'organo regionale*", il relativo rimborso non potrà non essere riconosciuto all'originario beneficiario, e quanto agli eredi appare probabile che segua le disposizioni che regolano la successione (tanto più se è trascorso, come visto, il periodo vincolativo) indipendentemente dal fatto che questi ultimi svolgano o meno l'attività di imprenditore agricolo.

Resta fermo, in ogni caso, così come già espresso nel parere n. 97.11.2016, che occorrerà valutare l'opportunità di porre in essere ogni azione (compresa la rinegoziazione del contratto di mutuo, o una modifica delle sue condizioni) a tutela della sostanziale posizione contrattuale della Regione siciliana.

Infine, in ragione del profilarsi di un eventuale contenzioso, si consiglia di estendere la presente consultazione alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso di questo Ufficio.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.


Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che



codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F. TO DI SALVO  
Avv. Alessandra Di Salvo

Avv. Gianluigi Amico



L'AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

